

ACCORDO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.45 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023 (NUOVO CODICE DEGLI APPALTI)

In data 11 settembre 2025 i membri della delegazione di parte datoriale, presieduta dal Direttore Generale dott.ssa Maria DE PAOLIS, e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative della Dirigenza si sono riuniti per la sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNI relativo alle modalità ed ai criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i..

In data xxxxxx 2026 i suddetti membri della delegazione di parte datoriale dell'Amministrazione Difesa (AD) e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative hanno provveduto alla sottoscrizione definitiva del CCNI relativo alle modalità ed ai criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i..

PREMESSA

I membri della delegazione di parte datoriale dell'Amministrazione Difesa (AD) e i rappresentanti delle suddette Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale dirigente delle Funzioni Centrali in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa:

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – comparto Funzioni Centrali – 2019-2021 del personale Dirigente sottoscritto il 16 novembre del 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n.36 del 2023, il quale stabilisce che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per *“attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”*;

VISTO l'articolo 45, comma 2 del D.Lgs. n.36 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, il quale prevede che *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale;*

VISTO il comma 3 del citato articolo, il quale prevede che *l'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola*

opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice;

VISTO il comma 4 del suddetto articolo, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e dal decreto-legge 21 maggio 2025, n.73, convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105, il quale prevede che *“L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio;*

VISTO l'allegato I.10 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 che ha aggiunto all'elenco delle *“Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”* il *“coordinamento dei flussi informativi”*;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025 che ha fornito indicazioni applicative riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dopo l'approvazione del d.lgs. 209 del 2024 c.d. Correttivo al Codice;

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 22 ottobre 2024, registrato con raccomandazioni presso la Corte dei Conti al n.4544 del 14.11.2024, quale *“atto a valenza generale”* per la disciplina dei criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche in favore del personale non dirigente;

TENUTO CONTO di quanto riportato nei riscontri forniti dagli organi certificatori in merito all'Ipotesi di CCNI, ovvero dal Dipartimento Funzione Pubblica con la nota prot.DFP-0089404-P-16/12/2025, nonché dal MEF-RGS-IGOP con il parere prot.267508 del 14/12/2025;

VISTO, quale “atto a valenza generale” per la disciplina dei criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche, il Decreto del Ministro della Difesa del 12 febbraio 2026, registrato presso la Corte dei Conti al n.1296 del 08.04.2026, recante modifiche e integrazioni del precedente DM 22 ottobre 2024 (registrato con raccomandazioni presso la Corte dei Conti al n.4544 del 14.11.2024), a seguito delle sopravvenienze normative di cui al decreto legislativo n.209 del 2024 e al decreto legge n.73 del 2025 nonché alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti e dagli altri organi certificatori;

sottoscrivono

il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’Amministrazione Difesa contenente le modalità ed i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale dirigente del Ministero della Difesa, aventi diritto ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n.36 del 2023 e s.m.i., di seguito esplicitati.

Articolo 1

Ambito soggettivo di applicazione

Le modalità ed i criteri concordati nel presente Accordo si applicano alle funzioni tecniche svolte dal personale dirigente a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., anche avviate prima del 31 dicembre 2024 ma comunque in corso a tale data.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente CCNI ha validità triennale dalla data di sottoscrizione.

Le parti si riservano di modificare ed aggiornare lo stesso anche prima della scadenza, in ragione delle risultanze emerse dalla concreta applicazione dei criteri di ripartizione richiamati al successivo articolo 4.

Articolo 3

Risorse finanziarie da destinare agli incentivi per funzioni tecniche

Ai fini della quantificazione delle risorse da destinare agli incentivi, secondo quanto indicato dall’art.45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.36 del 2023, si applica il sistema di calcolo riportato in Annesso.

Nel caso di modifiche dei contratti a seguito di rinegoziazione, che comportino una diminuzione della spesa originariamente prevista, l’incentivo è diminuito in misura proporzionale.

Articolo 4

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse

Come previsto dall'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. n.36 del 2023, l'80 per cento delle risorse come sopra quantificate viene ripartito, per ciascun affidamento, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche funzioni espletate e del contributo apportato dal personale, nonché dell'entità e della complessità dell'affidamento, applicando i parametri indicati nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

In applicazione dell'articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, la ripartizione degli incentivi per ciascun affidamento tra le attività di cui all'Allegato è effettuata dal Responsabile della stazione appaltante o da un suo delegato, su proposta del RUP, tenuto conto delle peculiarità della singola acquisizione.

La procedura di liquidazione degli incentivi è poi disposta dal Responsabile della spesa, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal personale, la completezza e la regolarità della prestazione resa nonché la determinazione degli specifici importi spettanti per le attività svolte dal personale.

In data xxxxxxxx si è perfezionata la sottoscrizione definitiva del presente CCNI, nel testo aggiornato a seguito della certificazione degli Organi di Controllo.

PER L'AMMINISTRAZIONE LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
Il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale civile (Dott.ssa Maria DE PAOLIS)	
Il Vice Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa (Gen. B. Franco DI PIETRO)	
Il Capo del I Reparto del Segretariato Generale della Difesa (Dott. Lorenzo MARCHESI)	
Magistrato del Consiglio della Magistratura Militare (Dott.ssa Anna MARCONCINI)	
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
UNADIS	
DIRSTAT FIALP	
CISL FP	
FP CGIL	
CIDA FC	
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	
UIL PA	
FLEPAR	
FEMEPA	

LAVORI

SCAGLIONI	PERCENTUALE PER SCAGLIONI	MISURA INCENTIVI
fino a € 150.000,00	2,00%	
da € 150.000,01 a € 350.000,00	1,80%	€ 3.000,00 + 1,80% della quota eccedente € 150.000,01 fino a € 350.000,00
da € 350.000,01 a € 1.000.000,00	1,60%	€ 6.600,00 + 1,60% della quota eccedente € 350.000,01 fino a € 1.000.000,00
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,40%	€ 17.000,00 + 1,40% della quota eccedente € 1.000.000,01 fino a € 3.000.000,00
da € 3.000.000,01 a € 5.350.000,00	1,20%	€ 45.000,00 + 1,20% della quota eccedente € 3.000.000,01 fino a € 5.350.000,00
da € 5.350.000,01 a € 10.000.000,00	1,00%	€ 73.200,00 + 1,00% della quota eccedente € 5.350.000,01 fino a € 10.000.000,00
da € 10.000.000,01 a € 20.000.000,00	0,80%	€ 119.700,00 + 0,80% della quota eccedente € 10.000.000,01 fino a € 20.000.000,00
da € 20.000.000,01 a € 50.000.000,00	0,60%	€ 199.700,00 + 0,60% della quota eccedente € 20.000.000,01 fino a € 50.000.000,00
da € 50.000.000,01 a € 100.000.000,00	0,40%	€ 379.700,00 + 0,40% della quota eccedente € 50.000.000,01 fino a € 100.000.000,00
da € 100.000.000,01 a € 300.000.000,00	0,20%	€ 579.700,00 + 0,20% della quota eccedente € 100.000.000,01 fino a € 300.000.000,00
da € 300.000.000,01 a € 500.000.000,00	0,10%	€ 979.700,00 + 0,10% della quota eccedente € 300.000.000,01 fino a € 500.000.000,00
da € 500.000.000,01 a € 1.000.000.000,00	0,08%	€ 1.179.700,00 + 0,080% della quota eccedente € 500.000.000,01 fino a € 1.000.000.000,00
da € 1.000.000.000,01 a € 1.500.000.000,00	0,06%	€ 1.579.700,00 + 0,06% della quota eccedente € 1.000.000.000,01 fino a € 1.500.000.000,00
superiore a € 1.500.000.000,01	0,04%	€ 1.879.700,00 + 0,04% della quota eccedente € 1.500.000.000,01

SERVIZI E FORNITURE

SCAGLIONI (ove nominato il DEC)	PERCENTUALE PER SCAGLIONI	MISURA INCENTIVI
fino a € 215.000,00	2,00%	
da € 215.000,01 a € 500.000,00	1,80%	€ 4.300,00 + 1,80% della quota eccedente € 215.000,01 fino a € 500.000,00
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	1,60%	€ 9.430,00 + 1,60% della quota eccedente € 500.000,01 fino a € 1.000.000,00
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,40%	€ 17.430,00 + 1,40% della quota eccedente € 1.000.000,01 fino a € 3.000.000,00
da € 3.000.000,01 a € 5.350.000,00	1,20%	€ 45.430,00 + 1,20% della quota eccedente € 3.000.000,01 fino a € 5.350.000,00
da € 5.350.000,01 a € 10.000.000,00	1,00%	€ 73.630,00 + 1,00% della quota eccedente € 5.350.000,01 fino a € 10.000.000,00
da € 10.000.000,01 a € 20.000.000,00	0,80%	€ 120.130,00 + 0,80% della quota eccedente € 10.000.000,01 fino a € 20.000.000,00
da € 20.000.000,01 a € 50.000.000,00	0,60%	€ 200.130,00 + 0,60% della quota eccedente € 20.000.000,01 fino a € 50.000.000,00
da € 50.000.000,01 a € 100.000.000,00	0,40%	€ 380.130,00 + 0,40% della quota eccedente € 50.000.000,01 fino a € 100.000.000,00
da € 100.000.000,01 a € 300.000.000,00	0,20%	€ 580.130,00 + 0,20% della quota eccedente € 100.000.000,01 fino a € 300.000.000,00
da € 300.000.000,01 a € 500.000.000,00	0,10%	€ 980.130,00 + 0,10% della quota eccedente € 300.000.000,01 fino a € 500.000.000,00
da € 500.000.000,01 a € 1.000.000.000,00	0,08%	€ 1.180.130,00 + 0,080% della quota eccedente € 500.000.000,01 fino a € 1.000.000.000,00
da € 1.000.000.000,01 a € 1.500.000.000,00	0,06%	€ 1.580.130,00 + 0,06% della quota eccedente € 1.000.000.000,01 fino a € 1.500.000.000,00
superiore a € 1.500.000.000,01	0,04%	€ 1.880.130,00 + 0,04% della quota eccedente € 1.500.000.000,01

RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO NEI CONTRATTI DI LAVORI¹

La ripartizione del 100% delle risorse assegnate va effettuata tra le tipologie di funzioni tecniche previste nella specifica procedura di affidamento.

LAVORI	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	Dal 1% al 2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (ove predisposto)	Dal 2% al 6%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Dal 6% al 10%
Responsabile Unico del Progetto	15% ² - 18% ³ – 20% ⁴
Collaboratori all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa-contabile dell'intervento, ivi compresi i Responsabile del Procedimento per la singola fase ed i relativi collaboratori)	Dal 10% al 30%
Direttore Lavori	Dal 10% al 15%
Ufficio direzione dei lavori (direttore/i operativo/i ispettore/i di cantiere)	Dal 10% al 15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Dal 2% al 5%
Redazione del progetto esecutivo	Dal 6% al 12%
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato regolare esecuzione	Dal 3% al 5%
Collaudo statico (ove necessario)	Dal 2% al 5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Dal 2% al 4%
Predisposizione dei documenti di gara	Aggiudicazione criterio prezzo più basso 4% Aggiudicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa 5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Dal 3% al 5%
Coordinamento dei flussi informativi	Dal 2% al 5%

¹ La ripartizione del 100% delle risorse assegnate va effettuata tra le tipologie di funzioni tecniche previste nella specifica procedura di affidamento.

² Se nominati i responsabili di fase (responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 co. 4 Dlgs 36/2023)

³ Se nominato uno solo dei due responsabili di fase responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione o responsabile di procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 co. 4 Dlgs 36/2023).

⁴ Se non nominati i responsabili di fase.

RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO NEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE⁵

SERVIZI E FORNITURE	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	Dal 1% al 2%
Redazione del progetto (livello unico)	Dal 4% al 10%
Responsabile Unico del Progetto	15% ⁶ - 18% ⁷ - 20% ⁸
Collaboratori all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa-contabile dell'intervento, ivi compresi i Responsabile del Procedimento per la singola fase ed i relativi collaboratori)	Dal 10% al 30%
Direttore dell'Esecuzione	Dal 10% al 15%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	Dal 10% al 15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Dal 2% al 5%
Redazione del progetto esecutivo (ove previsto)	Dal 2% al 5%
Verifica di conformità o regolare esecuzione	Dal 10% al 20%
Predisposizione dei documenti di gara	Aggiudicazione criterio prezzo più basso 4% Aggiudicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa 5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Dal 2% al 5%

⁵ La ripartizione del 100% delle risorse assegnate va effettuata tra le tipologie di funzioni tecniche previste nella specifica procedura di affidamento.

⁶ Se nominati i responsabili di fase (responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 co. 4 Dlgs 36/2023).

⁷ Se nominato uno solo dei due responsabili di fase responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione o responsabile di procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 co. 4 Dlgs 36/2023).

⁸ Se non nominati i responsabili di fase.

RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO NEI CONTRATTI MISTI QUALIFICABILI COME APPALTI DI FORNITURA E/O SERVIZI PREVALENTEMENTE CON QUOTA DI APPALTI DI LAVORI⁹

Nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3 è effettuata secondo le percentuali di seguito indicate:

SERVIZI	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	Dal 1% al 2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (ove predisposto)	Dal 2% al 6%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Dal 6% al 10%
Responsabile Unico del Progetto	15% ¹⁰ - 18% ¹¹ - 20% ¹²
Collaboratori all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa-contabile dell'intervento, ivi compresi i Responsabile del Procedimento per la singola fase ed i relativi collaboratori)	Dal 10% al 30%
Direttore dell'Esecuzione	Dal 10% al 15% (della componente servizi/forniture)
Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione	Dal 10% al 15% (della componente servizi/forniture)
Verifica di conformità o regolare esecuzione	Dal 10% al 20% (della componente servizi/forniture)
Predisposizione dei documenti di gara	Aggiudicazione criterio prezzo più basso 4% Aggiudicazione criterio offerta econ. più vantaggiosa 5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Dal 2% al 5%
Direttore Lavori	Dal 10% al 15% (della componente lavori)
Ufficio direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	Dal 10% al 15% (della componente lavori)
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Dal 3% al 5%
Redazione del progetto esecutivo	Dal 6% al 10% (componente lavori)
Collaudo tecnico amministrativo	Dal 2% al 5% (della componente lavori)
Collaudo statico (ove necessario)	Dal 2% al 5% (della componente lavori)
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Dal 2% al 4% (della componente lavori)

⁹ La ripartizione del 100% delle risorse assegnate va effettuata tra le tipologie di funzioni tecniche previste nella specifica procedura di affidamento.

¹⁰ Se nominati i due responsabili di fase (responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione o responsabile di procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 co. 4 Dlgs 36/2023).

¹¹ Se nominato uno solo dei due responsabili di fase responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione o responsabile di procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 co. 4 Dlgs 36/2023).

¹² Se non nominati i responsabili di fase.



Il Ministro della difesa

- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante “Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'articolo 35-bis secondo cui “coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”;
- VISTO legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l'articolo 2, comma 197, il quale stabilisce che “allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002”;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, che prevede che “il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività”;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'Ordinamento militare”;
- VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE” e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, il quale stabilisce che “per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del codice”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l'articolo 45 comma 2, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 il quale prevede che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate

nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale”;

VISTO il comma 3 del citato articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il quale prevede che *“l’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”;*

VISTO il comma 4 del citato articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e dal decreto-legge 21 maggio 2025, n.73, convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105, il quale prevede che *“L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.”;*

VISTO l'allegato I.10 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 che ha aggiunto all'elenco delle *“Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”* il *“coordinamento dei flussi informativi”;*

- VISTO l'articolo 1, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale stabilisce che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per *“attribuire gli incentivi secondo le modalità previste alla contrattazione collettiva”*;
- VISTO l'articolo 15, comma 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a mente del quale *“ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”*;
- VISTO l'articolo 136 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e il relativo Allegato II.20 che recano la disciplina speciale per gli appalti nel settore Difesa;
- VISTO il comma 4-ter del citato articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il quale stabilisce che *“Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10.”*
- VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n.73, convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1-bis secondo cui *“Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.”*;
- VISTO il comma 1-ter del citato articolo 2 del decreto-legge 21 maggio 2025, n.73, convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105, secondo cui *“Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.”*;
- VISTO il comma 1-quater del citato articolo 2, decreto-legge 21 maggio 2025, n.73, convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105, secondo cui *“Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.”*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e, in particolare, l'articolo 3 rubricato *“Definizioni degli interventi edilizi”*;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante *“Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 recante *“Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di*

lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE”;

- VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – n. 225928 del 12 settembre 2023 recante chiarimenti sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTO l'Atto del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 ottobre 2023 (fascicolo 3360/2023);
- VISTO il decreto del Ministro della difesa del 22 ottobre 2024 recante “*la disciplina della destinazione e dei criteri di riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- VISTA la nota della Corte dei conti, prot. n. 63966 in data 18 novembre 2024, con cui è stato comunicato che il suddetto decreto è stato ammesso alla registrazione con la formulazione di raccomandazioni per il futuro;
- RITENUTA la necessità di modificare il suddetto decreto in considerazione delle sopravvenienze normative e tenuto conto delle raccomandazioni della Corte dei conti;
- VISTA la nota della Direzione Generale del Personale Civile, prot. n. M_D 0083812, in data 18 dicembre 2025, con cui comunica le condizioni propedeutiche alla sottoscrizione definitiva dei CCNI da parte degli organi certificatori;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2024)

1. Al decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2024 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1:
 - 1) ai commi 1 e 5, le parole «dai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal personale»;
 - 2) al comma 2, dopo le parole ai «partenariati pubblico-privato di lavori» sono inserite le seguenti «o a parte delle singole fasi procedurali»;
 - 3) al comma 3, dopo le parole ai «partenariati pubblico-privato» sono inserite le seguenti «o a parte delle singole fasi procedurali»;
 - 4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti esclusi nei settori ordinari di cui all'articolo 56 del Codice, agli affidamenti alle società *in house* e ai lavori in amministrazione diretta, al partenariato-pubblico privato istituzionale.»;
 - b) all'articolo 2:
 - 1) al comma 1,
 - 1.1) alla lettera a) sostituire in fine il segno di interpunzione «.» con il seguente «.»;
 - 1.2) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) in caso di affidamento diretto e di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sul valore contrattualizzato.»;
 - 2) al comma 5, le parole: «i dipendenti indicati», sono sostituite dalle seguenti: «il personale indicato»;
 - 3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Nel caso di modifiche dei contratti a seguito di rinegoziazione che comportino una diminuzione della spesa originariamente prevista, l'incentivo è diminuito in misura proporzionale.»;
 - 4) al comma 10, le parole «i dipendenti che hanno» sono sostituite dalle seguenti: «il personale che ha»;
 - 5) al comma 13, la parola «dipendente» è soppressa;
 - c) all'articolo 3, il comma 2 è soppresso;

- d) all'articolo 5, commi 4 e 5, la parola «dipendenti» è sostituita dalla seguente: «personale»;
- e) all'articolo 7:
- 1) al comma 3, le parole «Il personale è individuato, tra i dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti incaricati sono individuati tra il personale»;
 - 2) al comma 4, le parole «dipendente dalla» sono sostituite dalle seguenti: «della»;
 - 3) al comma 5, le parole «I dipendenti indicati nel provvedimento di sostituzione e quelli cessati» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale indicato nel provvedimento di sostituzione e quello cessato»;
 - 4) al comma 7, la parola «dipendente» è sostituita dalla seguente: «personale»;
- f) all'articolo 8:
- 1) ai commi 1 e 7, la parola «dipendente» è sostituita dalla seguente: «personale»;
 - 2) al comma 2, le parole «e tenuto conto del parere del parere del Consiglio Centrale della rappresentanza militare», sono soppresse;
 - 3) al comma 5, la parola «dipendenti» è sostituita dalla seguente: «incaricati»;
- g) all'articolo 10:
- 1) al comma 1,
 - 1.1) dopo le parole «, sentito il RUP», è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
 - 1.2) le parole «dal dipendente» e «dai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal personale»;
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis) L'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal dirigente, ai fini della procedura di liquidazione, sono effettuati da un diverso dirigente appositamente nominato.»;
 - 3) al comma 2,
 - 2.1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) per il coordinamento dei flussi informativi, con il compimento dell'attività;»;
 - 2.2) alla lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in percentuale, per la quota da essi impegnata»;
- h) all'articolo 11:
- 1) al comma 1, le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale»;
 - 2) al comma 2:
 - 2.1) alla lettera a), le parole «del singolo dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna unità di personale»;
 - 2.2) alla lettera c), le parole «non svolte dai dipendenti in quanto» sono soppresse;
 - 2.3) la lettera d) è soppressa;
- i) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Gli incentivi erogati al personale sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, lettera e) e 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dal decreto del Ministro della difesa 15 giugno 2020.»;
- l) all'articolo 13, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per il personale dirigenziale si applica l'articolo 45 e l'allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del decreto-legge 21 maggio 2025, n.73, convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105;
- m) all'Allegato A, nelle premesse:
- 1) alla lettera b) sostituire in fine il segno di interpunzione «.» con il seguente «,»;
 - 2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente «b-bis) in caso di affidamento diretto e di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sul valore contrattualizzato.»;
- n) all'Allegato B:
- 1) titolato “Ripartizione dell’80 % degli incentivi (Articolo 8)”:
 - 1.1) alla tabella “LAVORI”:
 - 1.1.1) le parole “Redazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione, art. 3 dell’Allegato I.7)”, sono soppresse;
 - 1.1.2) dopo le parole “Collaudo tecnico amministrativo” sono aggiunte le seguenti “o

Certificato regolare esecuzione”;
1.1.3) in fine, è aggiunta la seguente riga:

«

Coordinamento dei flussi informativi	Dal 2% al 5%
--------------------------------------	--------------

»

1.2) alla tabella “SERVIZI E FORNITURE” le seguenti righe:

«

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (ove predisposto) Redazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione, art. 3 dell’allegato I.7)	Dal 2% al 6%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Dal 2% al 4%

»

sono sostituite dalla seguenti:

«

Redazione del progetto (livello unico)	Dal 4% al 10%
--	---------------

»;

2) titolato “Ripartizione dell’80% del fondo nei contratti misti qualificabili come appalti di fornitura e/o servizi prevalente con quota di appalti di lavori”:

2.1) le parole “Redazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione, art. 3 dell’Allegato I.7)”, sono soppresse;

2.2) in fine, è aggiunta la seguente riga:

«

Coordinamento dei flussi informativi	Dal 2% al 5%
--------------------------------------	--------------

».

Roma,

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GUIDO CROSETTO

In Data/On Date:
giovedì 12 febbraio 2026 10:45:39



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Si attesta che il provvedimento numero SN del 12/02/2026, con oggetto DIFESA_(LEGDIFE) - PEC - DM del 12.02.2026 - Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro della difesa del 22.10.2024 SILEA (168699) pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0006519 - Ingresso - 12/02/2026 - 14:17 ed è stato ammesso alla registrazione il 08/04/2026 n. 1296

Il Magistrato Istruttore

NICOLA BONTEMPO
(Firmato digitalmente)

M_D A0582CC REG2026 0024734 09-04-2026



CORTE DEI CONTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Al Ministero della Difesa
Direzione generale per il personale civile
persociv@postacert.difesa.it

e, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/
IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: Ipotesi di accordo integrativo del 11 settembre 2025, relativo alle modalità ed ai criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per il personale dirigente.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo suindicata, trasmessa per il controllo di cui all'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001.

In proposito, si concorda con quanto osservato nell'allegato parere MEF/IGOP prot. 267508 del 14/12/2025 in relazione alla necessità che il cd. "atto a valenza generale", anche quando trattasi di adeguamenti dell'atto medesimo, debba precedere la sottoscrizione di contratti integrativi in materia di incentivi allo svolgimento di funzioni tecniche.

Con riguardo all'art. 2 dell'ipotesi di accordo "*Ambito oggettivo di applicazione*", si rileva che lo stesso disciplina aspetti non demandati alla contrattazione integrativa e, pertanto, se ne chiede l'eliminazione in sede di sottoscrizione definitiva.

Inoltre, per quanto concerne l'allegato "*Ripartizione dell'80% del fondo nei contratti servizi e forniture*", la previsione, tra le attività remunerabili, della "*Redazione del progetto (livello unico)*", è asseverabile solo qualora tale formulazione sia rispettosa di quanto indicato nell'Allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023.

In conclusione, con le condizioni indicate nella presente nota e nel parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP sopra richiamato, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Valerio Talamo



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 218122
Allegati:
Risposta a Nota Nr. 0071945 del 07.10.2025

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Funzione Pubblica-
Ufficio Relazioni Sindacali-Servizio
Contrattazione collettiva

All' Ufficio Centrale di Bilancio
presso il Ministero della Difesa

OGGETTO: Ministero della Difesa - Ipotesi di Accordo Integrativo relativo alle modalità e ai criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 per il personale dirigenziale.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in oggetto, ai fini dell'attivazione della procedura di controllo *ex* articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tale ipotesi di accordo concerne i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse relative al riconoscimento degli incentivi tecnici al personale dirigenziale, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, come modificata dal decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 e dal decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105.

Esaminati il testo dell'ipotesi di accordo e la relativa documentazione allegata, successivamente integrata per le vie brevi, si rappresenta quanto segue.

Nelle premesse dell'ipotesi di accordo si ritiene vada inserito il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2022-2024, e in particolare all'articolo 21, comma 1, lettera *m*), il quale inserisce, tra le materie oggetto di

contrattazione integrativa, *“i criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023.”*.

Inoltre, sempre nelle premesse dell’ipotesi di accordo si rileva che l’amministrazione precisa, con riferimento al Decreto del Ministro della Difesa 22 ottobre 2024 quale “atto a valenza generale” per la disciplina dei criteri di riparto degli incentivi in esame, che *“...procederà all’adeguamento del Decreto del Ministro della Difesa 22 ottobre 2024 alle sopravvenienze normative di cui al decreto legislativo n.209 del 2024 e al decreto legge n.73 del 2025 nonché alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti e dagli altri organi certificatori”*.

Al riguardo, si evidenzia come il suddetto “atto a valenza generale” debba precedere, quale cornice regolamentare interna all’amministrazione, la sottoscrizione di contratti collettivi integrativi in materia di incentivi tecnici. Sul punto, considerato il carattere ordinamentale della questione - attinente al rapporto tra le fonti di disciplina in materia di incentivi tecnici ai sensi del citato articolo 45 e, in particolare, alla sequenza temporale tra le diverse fasi della procedura di incentivazione del personale tecnico - si rinvia alle determinazioni di codesto Dipartimento.

Infine, si precisa che l’attribuzione al personale dirigente degli incentivi tecnici potrà avvenire solo a seguito della certificazione, ai sensi dell’articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, delle specifiche ipotesi di accordo riguardanti anche le risorse erogate al personale interessato, nel rispetto del principio del risultato previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo n. 36 del 2023 già citato.

Ferma l’esigenza sopra evidenziata, di pervenire al perfezionamento degli aggiornamenti dell’atto a valenza generale prima della sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo, visto il parere dell’Ufficio centrale del bilancio, per quanto di competenza si fa presente che la stessa può avere ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente